

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
PROVINCIA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE ITALCACCIA-ITALPESCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA PER LA LOTTA AL RANDAGISMO E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PER L'ATTIVITA' IN TEMA AMBIENTALE.

Nr. Progr. **54**

Data **22/11/2017**

Seduta NR. **10**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 22/11/2017 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 22/11/2017 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	S	D'ALESSANDRO ROSA	N	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	S
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	S		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	S		
<i>Totale Presenti: 16</i>			<i>Totali Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

D'ALESSANDRO ROSA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACOMO ANDOLINA.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:
APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E
L'ASSOCIAZIONE ITALCACCIA-ITALPESCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA PER
LA LOTTA AL RANDAGISMO E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PER L'ATTIVITA' IN
TEMA AMBIENTALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta dell'Associazione ITALCACCIA-ITALPESCA, presentata il 15/09/2017 prot. 18786, concernente l'offerta di collaborazione in materia di lotta al randagismo e tutela degli animali nel territorio comunale;

Dato atto che l'Associazione ITALCACCIA-ITALPESCA con sede Provinciale per le Province di Milano e Monza a Brianza in Monza in via Confalonieri civ. 14, è un'Associazione Venatoria riconosciuta con D.M. del 02.02.84 e dalla Legge n. 157/92, operante in collaborazione con Città Metropolitana di Milano, nell'attività di vigilanza venatoria e nell'attuazione dei piani di contenimento delle specie invasive;

Tenuto conto che, nell'esercizio delle proprie attività l'Associazione si avvale di propri associati i quali hanno ottenuto la qualifica di Guardie Venatorie Volontarie, dotate di apposito Decreto Prefettizio con nomina di Guardie Particolari Giurate Zoofile ai sensi delle L.189/2004, L. 157/1992, L.R. 26/93, L.R. 33/2009;

Ritenuto di accogliere la proposta, consentendo tale collaborazione di assicurare un'attività di vigilanza sul territorio a riguardo della tutela degli animali di affezione;

Vista la Legge 266/1991 "Legge quadro sul volontariato", che prevede la partecipazione attiva delle Associazioni Volontarie, a fianco delle Istituzioni, nello svolgimento di attività che interessano la popolazione;

Vista l'allegata bozza di accordo di collaborazione, che a fronte dell'attività svolta dall'Associazione a favore della popolazione prevede la concessione alla medesima, da parte del Comune, dell'uso gratuito dei locali di proprietà comunale, posti in via T. Grossi n. 2, meglio identificati nell'allegata planimetria, che vengono destinati dall'Associazione a propria sede operativa;

Visti gli articoli 7 e 14 del Regolamento per la disciplina dell'uso di beni immobili comunali, approvato con delibera di C. C. n. 37 del 21/07/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dei quali è possibile concedere in uso gratuito locali comunali quando previsto espressamente da leggi;

Richiamato l'art.32 della legge n.383/2000 ai sensi del quale "Lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati

per fini istituzionali, alle Associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge n. 266/1991, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali”;

Richiamato lo Statuto Comunale, con particolare riferimento all’art. 4 comma 2 “il Comune assicura la partecipazione dei membri singoli o associati della collettività locale, rimuovendo gli ostacoli economici ed organizzativi che possono impedire tale partecipazione;

Visto il parere favorevole della Commissione Area Assetto del Territorio riunitasi nella seduta del 31/10/2017;

Ritenuto di approvare l’accordo di collaborazione come contenuto nell’allegato schema;

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 42,2° lett. i) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visti i pareri favorevoli dal punto di vista tecnico e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell’Area Demanio e Patrimonio Immobiliare e dalla Responsabile dell’Area Attività Finanziarie;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, che si intendono richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l’allegato “Accordo di collaborazione tra il Comune di Busto Garolfo e l’Associazione ITALCACCIA-ITALPESCA per la lotta al randagismo e la tutela degli animali di affezione e per attività in tema ambientale”;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, a seguito di votazione unanime, espressa per alzata di mano, dai n. 16 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 54 DEL 22/11/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACOMO ANDOLINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

PROVINCIA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera **54** del **22/11/2017**

OGGETTO

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE ITALCACCIA-ITALPESCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA PER LA LOTTA AL RANDAGISMO E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PER L'ATTIVITA' IN TEMA AMBIENTALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/11/2017

IL RESPONSABILE DI AREA
Arch. GIUSEPPE SANGUEDOLCE

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

Data 15/11/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI BUSTO GAROLFO E L'ASSOCIAZIONE ITALCACCIA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI VIGILANZA PER LA LOTTA AL RANDAGISMO E LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PER ATTIVITA' IN TEMA AMBIENTALE.

PREMESSO CHE

- 1) L'Associazione ITALCACCIA-ITALPESCA, opera nel campo della vigilanza venatoria e nell'attuazione di piani di contenimento delle specie invasive, collaborando con Città Metropolitana di Milano;
- 2) Nell'esercizio delle proprie attività l'Associazione si avvale di propri associati i quali hanno ottenuto la qualifica di Guardie Venatorie Volontarie, dotate di apposito Decreto Prefettizio con nomina di Guardie Particolari Giurate Zoofile ai sensi delle L.189/2004, L. 157/1992, L.R. 26/93, L.R. 33/2009;
- 3) Le Guardie Zoofile, nell'espletamento della vigilanza venatoria possono significativamente contribuire alla lotta al randagismo ed alla tutela degli animali di affezione;
- 4) Il Comune di Busto Garolfo, ritenendo le attività proposte dalla predetta Associazione d'interesse per la propria popolazione, ha disposto di collaborare con la medesima alle condizioni e termini previsti dal presente atto;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITA' E GESTIONE ATTIVITA'

L'Associazione ITALCACCIA-ITALPESCA, Associazione Italiana della Caccia, coadiuva il Comune di Busto Garolfo nell'attività di lotta al randagismo e tutela degli animali di affezione.

A tal fine per il tramite dei propri associati svolge attività di vigilanza nel territorio comunale, segnalando al Comune eventuali animali di affezione incustoditi, randagi o maltrattati oppure casi di ricoveri per animali non autorizzati o comunque inadatti per la salute degli stessi.

In occasione di tali sopralluoghi nel territorio comunale l'associazione s'impegna a segnalare al Comune eventuali luoghi o situazioni di degrado per le quali si dovesse giustificare l'intervento comunale.

L'associazione, inoltre:

- se richiesto con congruo anticipo, offrirà, nel rispetto delle proprie finalità associative, collaborazione nell'organizzazione di eventi per i quali il Comune dovesse chiedere il coinvolgimento delle realtà associative del territorio;
- s'impegna a collaborare con l'Associazione del gruppo di Volontari di Protezione Civile di Busto Garolfo per le iniziative di vigilanza ecologiche organizzate con il Comune;
- parteciperà con almeno due volontari alle giornate comunali del "Verde Pulito",

ART. 2 – CONCESSIONE IMMOBILE PER SEDE ASSOCIAZIONE

Il Comune di Busto Garolfo per agevolare l'associazione nell'organizzazione delle attività di cui al precedente punto, concede in uso gratuito il locale con annessi servizio igienico e ripostiglio, per totali mq. 53,00, posto a piano terra dell'edificio comunale sito in via T. Grossi al civ. 2, distinta al catasto immobiliare al Fg. 17 mapp. 242 sub. 10 categoria C/2, come individuati nell'elaborato planimetrico catastale allegato.

Sono vietati all'Associazione gli utilizzi dei locali per usi diversi da quelli fissati dal presente Accordo di Collaborazione.

ART. 3 – DURATA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'Accordo di Collaborazione ha durata a partire dalla data di stipula del presente Accordo e fino al 31/12/2020, con esclusione del tacito rinnovo

ART. 4 – MODALITA' DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI

Lo stato degli immobili indicati nella planimetria di cui all'art. 2, sarà descritto nell'apposito verbale di consegna che verrà redatto a seguito di sopralluogo, da effettuarsi in contraddittorio. Alla scadenza del presente Accordo, l'immobile verrà riconsegnato all'Amministrazione Comunale, previa redazione di apposito verbale, nelle stesse condizioni originarie, salvo migliorie apportate ed autorizzate.

ART. 5 - ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di apposita tessere di riconoscimento, può accedere ai locali di cui all'art. 2, accertarne lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. Tale personale è obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente e per iscritto all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata dell'Accordo di Collaborazione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Il concessionario si impegna:

-a contrarre polizza assicurativa a copertura di eventuali danni alla proprietà comunale, oltre che a copertura di eventuali infortuni occorrenti ai propri associati all'interno del locale adibito a sede associativa;

Il concessionario è sempre responsabile sia verso il Comune che verso terzi, dell'operato e del contegno dei propri associati e collaboratori e degli eventuali danni causati da essi o dai mezzi impiegati;

Il Comune deve a sua volta provvedere ad assicurare gli immobili contro danni derivanti da incendio, atti vandalici, ed eventi atmosferici;

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

L'Associazione si impegna:

-ad assicurare l'uso diligente dei beni di cui all'art. 2 del presente Accordo di Collaborazione da parte dei propri associati, onde evitare danni di qualsiasi genere;

-alla pulizia, custodia, vigilanza e manutenzione ordinaria dell'immobile assegnato;

-a non trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti contemplati nel presente Accordo di Collaborazione;

-al pagamento delle utenze ai sensi dell'art. 20 lettera m) del Regolamento per la disciplina d'uso dei beni immobili comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2013;

ART. 8 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La manutenzione straordinaria della porzione di immobile meglio identificato all'art. 2, è posta a carico dell'Amministrazione Comunale. Il concessionario ha comunque facoltà di apportare miglioramenti all'immobile con interventi di manutenzione straordinaria a propria cura e con risorse proprie, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, senza alcun onere di rimborso a carico del Comune.

Alla sottoscrizione del presente atto, l'Associazione ITALCACCIA-ITALPESCA, si impegna a provvedere all'installazione a proprie cure e spese, di apposito idoneo apparecchio per la produzione di acqua calda sanitaria e per il riscaldamento dei locali assegnati di cui all'art. 2, e con l'ausilio di tecnico specializzato. Si impegna alla trasmissione al Comune di Busto Garolfo, entro 30 giorni dall'installazione di detto apparecchio della seguente documentazione:

- dichiarazione di conformità apparecchio produzione acqua calda e riscaldamento;
- dichiarazione di iscrizione al CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici)
- dichiarazione abilitazione del Tecnico installatore

ART. 9 – VARIAZIONE DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE A SEGUITO MODIFICHE STATUTARIE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare il presente Accordo di Collaborazione nel caso si verifichino sostanziali modifiche statutarie del concessionario.

ART. 10 – RISOLUZIONE

Il presente Accordo di Collaborazione potrà essere revocato ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in caso di:

- a) Violazione delle norme che lo disciplinano;
- b) Utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi da quelli previsti all'art. 2;
- c) Sostanziale modifica dello statuto del concessionario rispetto agli scopi e all'oggetto sociale,

ART. 11 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Accordo di Collaborazione le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile.

ART. 12 – CONTROLLI E NORME DI RELAZIONE

Il Comune può controllare in qualsiasi momento, alla presenza di almeno un responsabile dell'Associazione, l'effettivo svolgimento delle attività svolte e lo stato dell'immobile di cui all'art. 2, ed in generale il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo di Collaborazione.

L'Associazione si assume l'obbligo di presentare annualmente una relazione descrittiva dell'attività svolta, di cui all'art. 1.

Il Presidente dell'Associazione

Il Responsabile dell'Area

Demanio e Patrimonio Immobiliare

[illegible]